NORME IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA

Art. 10

Autorizzazione per la concessione del contributo ai sensi del titolo II della legge 1 novembre 1965, n. 1179

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9 della legge stessa e' autorizzato per l'anno finanziario 1967 l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi. Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate agli istituti di credito autorizzati entro il 30 giugno 1968.

Versione in vigore dal 4 maggio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 422
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-edilizia-abitativa-sovvenzionata/art-10-autorizzazione-per-la-concessione-del-contributo-ai-sensi-del-titolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it